

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

60.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GIANCARLO BINELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 23, 24
Senatori Margheriti ed altri: Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (<i>Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (4694);		Binelli Gian Carlo (gruppo comunista-PDS)	23
Senatori Margheriti ed altri; Micolini ed altri: Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (6288);		Cristoni Paolo (gruppo PSI)	24
Alberini ed altri: Modifica alle norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1467);		Goria Giovanni, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	23
Santarelli: Nuove norme per la tutela delle denominazioni dei vini (4685)	3	Rabino Giovanni Battista (gruppo DC)	25
		Zuech Giuseppe (gruppo DC)	24
		Votazione nominale:	
		Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	25
		Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
		Righi ed altri: Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (720)	25
		Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	25, 26, 27, 28 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1992

	PAG.		PAG.
Grilli Renato (gruppo comunista-PDS)	37	Pellizzari Gianmario (gruppo DC)	40
Pellizzari Gianmario (gruppo DC)	37	Ricciuti Romeo, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	41
Ricciuti Romeo, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	27, 28, 31 32, 33, 34, 35, 37	Tamino Gianni (gruppo verde)	39
Zambon Bruno (gruppo DC), <i>Relatore</i>	26, 38	Zambon Bruno (gruppo DC), <i>Relatore</i>	38
Votazione nominale:		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	38	Senatori Nocchi ed altri: Modifiche all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54 (<i>Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (6286)	41
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Binelli Giancarlo, <i>Presidente</i>	41, 42, 43
Disegno di legge: Limitazione triennale del divieto di frazionamento delle unità poderali per la ricostruzione delle unità produttive (6298)	38	Bruni Francesco (gruppo DC)	42
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	38, 39	Martino Guido (gruppo PRI)	43
Binelli Giancarlo, <i>Presidente</i>	41	Nardone Carmine (gruppo comunista-PDS)	43
Bruni Francesco (gruppo DC)	39	Rabino Giovanni (gruppo DC), <i>Relatore</i>	41
Nardone Carmine (gruppo comunista-PDS)	39, 40	Ricciuti Romeo, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	43

La seduta comincia alle 13,45.

CARMINE NARDONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Margheriti ed altri: Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (4694); senatori Margheriti ed altri; Micolini ed altri: Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini (Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato) (6288); Alberini: Modifica alle norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1467); Santarelli: Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini (4685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Margheriti ed altri: « Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 marzo 1990; senatori Margheriti ed altri; Micolini ed altri: « Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini », già approvata, in un testo unificato, dalla IX Commis-

sione permanente del Senato nella seduta dell'8 gennaio 1992; Alberini: « Modifica alle norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini »; Santarelli: « Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ».

Ricordo che nella seduta del 16 gennaio 1992, dopo la relazione dell'onorevole Pellizzari e la discussione sulle linee generali, la Commissione aveva adottato come testo base della discussione la proposta di legge n. 6288, inviata alle competenti Commissioni per i prescritti pareri.

Comunico che le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole all'ulteriore *iter* della proposta di legge.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO I.

NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.

(Denominazione di origine e indicazione geografica tipica).

1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.

2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

4. Le « bevande di fantasia a base di vino », le « bevande di fantasia provenienti dall'uva », i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione.

(È approvato).

ART. 2.

(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche).

1. Le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonché le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto conto delle specifiche particolarità ambientali di singole microzone, anche se ricadenti in un'unica proprietà, che diano un prodotto d'interesse nazionale altamente qualitativo anche ai fini della promozione dell'immagine del vino italiano all'estero, può riconoscersi ai vini il nome della sottozona ed un disciplinare di produzione autonomo con regolamentazione più restrittiva nell'ambito di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esistente o di una nuova di interesse diffuso. Nella designazione, il nome di detta sottozona può precedere o seguire quello della denominazione di origine o della indicazione geografica tipica. Per il riconoscimento della sottozona, il Comitato nazionale di cui all'ar-

ticolo 17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti simili o alternativi a quelli definiti al comma 1 né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

(È approvato).

ART. 3.

(Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche).

1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:

- a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
- b) denominazioni di origine controllata (DOC);
- c) indicazioni geografiche tipiche (IGT).

2. I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC e le IGT.

3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate). I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti: VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate) come regolamentati dalla Comunità economica europea (CEE); VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate); VFQPRD (vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate). Le definizioni della CEE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane.

4. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione « *Vin de pays* » per i vini prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione « *Lan-*

dweine » per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.
(È approvato).

ART. 4.

(Ambiti territoriali).

1. Per DOCG e DOC si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1 le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola.

2. All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali, purché i vini prodotti e commercializzati da almeno un decennio abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

3. Nell'ambito di una zona di produzione possono sussistere aree più ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali o tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storico-geografico, anche con rilevanza amministrativa, purché espressamente previste e più rigidamente disciplinate nel disciplinare di produzione e purché vengano associate alla relativa denominazione di origine. Le sottozone delle DOC possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

4. Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo la dicitura DOCG o DOC, da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. Sull'uso dei nomi dei vitigni nella designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC

sono ammesse deroghe se giustificate da comprovati motivi storici ed economici e purché previste dal disciplinare. L'impiego del nome di vitigno per i vini IGT deve essere approvato con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, ed è abbinato solo ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante.

(È approvato).

ART. 5.

(Specificazioni e menzioni).

1. La specificazione « classico » è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC. Per il Chianti classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932.

2. La menzione « riserva » è attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore a due anni. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse.

3. La menzione « novello » è riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e della CEE.

4. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti le regioni interessate ed il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, possono essere modificati i requisiti e le condizioni attualmente previsti per l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive, fatta eccezione per la specificazione « classico », ai fini dell'applicazione delle norme di recepimento della

normativa della CEE o di particolari esigenze connesse all'evoluzione del settore.

(È approvato).

ART. 6.

(Coesistenza di vini diversi nell'ambito di una stessa denominazione di origine).

1. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.

2. È consentito che, nell'ambito di una denominazione di origine coesistano vini diversi DOCG o DOC purché i vini DOCG:

a) siano prodotti in sottozona o nell'intera area di una DOC individuata con specifico nome geografico o siano prodotti con vitigni inclusi in distinto albo dei vigneti di cui all'articolo 15; le sottozone devono essere delimitate e regolamentate da disciplinari di produzione più restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti;

b) ovvero riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione;

c) ovvero riportino congiuntamente o disgiuntamente il nome della zona e della sottozona o del vitigno, a seconda della disciplina specifica.

3. La menzione « vigna » seguita dal toponimo può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOCG e DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo, definita nell'albo dei vigneti di cui all'articolo 15 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista all'articolo 16, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.

(È approvato).

ART. 7.

(Zona di produzione di vini ad indicazione geografica tipica e cambiamento di classificazione).

1. Le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOCG o DOC, normalmente di ampia dimensione viticola designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona in conformità della normativa italiana e della CEE sui vini IGT. La zona di produzione di un vino IGT deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambientale e conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto.

2. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabilite norme transitorie e deroghe aventi carattere di eccezionalità, previo parere delle regioni interessate e del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

3. È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di più vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente ad ogni albo dei vigneti o ad ogni elenco delle vigne di cui all'articolo 15. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione.

4. Nel caso sia stata operata la scelta vendemmiale ai sensi del comma 3, la resa massima di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione.

5. È consentito successivamente, per i mosti e per i vini ottenuti, soltanto il

passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori: da DOCG a DOC a IGT. Il declassamento può essere effettuato soltanto a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione della CEE. Il cambiamento della denominazione deve, per ciascuna partita, essere comunicato all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.

6. I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare vini DOCG o DOC non possono comunque essere usati per designare vini IGT.

7. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite o sottozone, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini DOCG o DOC, è consentita per le produzioni classificate nelle DOCG o DOC, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva nei disciplinari di produzione dei singoli vini di cui trattasi e deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

8. Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG, DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.

9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere delle regioni interessate, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, può essere autorizzato in via transitoria, per un periodo non superiore a cinque anni, l'uso di una IGT già riconosciuta collegata al nome di nuovi vitigni, per i quali sia stata superata la fase della sperimentazione e sia stata presentata la richiesta di riconoscimento a livello di vitigni raccordati o autorizzati. Qualora detti vitigni siano stati autorizzati dalla CEE, l'uso della relativa IGT diviene definitivo.

(È approvato).

CAPO II

RICONOSCIMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFERIMENTI GEOGRAFICI

ART. 8.

(Riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Approvazione dei disciplinari di produzione).

1. Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.

2. Le DOC e le IGT sono riservate alle produzioni di cui all'articolo 1 che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione.

3. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo conforme parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, sentite le regioni interessate.

4. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo. I singoli vini conservano la loro identità e la possibilità di tale utilizzazione deve essere espressamente approvata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su con-

forme parere della regione interessata, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

5. Il riconoscimento di DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica di norma più restrittiva rispetto a quella della DOC e progressiva con il passaggio a sottozona od a comuni.

6. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.

7. L'uso delle DOCG e delle DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che dell'agricoltura e delle foreste, su condati e gli autorizzati o che derivino da ibridi interspecifici tra la *Vitis vinifera* ed altre specie americane od asiatiche.

8. È altresì vietato su tutto il territorio italiano impiegare le uve da tavola per ottenere vini a denominazione di origine o a indicazione geografica tipica.

9. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono quando il relativo vino è addizionato all'estero da altro vino in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.

(È approvato).

ART. 9.

(Revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche).

1. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche può essere revocato:

a) quando la DOCG, la DOC o la IGT non sia stata attivata entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione;

b) quando per cinque anni consecutivi i produttori iscritti all'albo dei vi-

gneti di cui all'articolo 15 non abbiano presentato denunce di produzione delle uve ai sensi dell'articolo 16 o nel complesso della zona vi sia stata una scarsa utilizzazione della denominazione, e, di norma, quando essa sia stata inferiore al 35 per cento della superficie iscritta all'albo per le DOCG ed inferiore al 15 per cento per le DOC; dal computo di dette percentuali sono esclusi i vigneti iscritti all'albo che da almeno tre anni consecutivi non siano stati oggetto di denuncia di produzione delle uve e che devono pertanto essere cancellati dall'albo dei vigneti;

c) quando per tre anni consecutivi non siano rispettati i disciplinari di produzione, in ordine ai parametri previsti, per più del 50 per cento dei vigneti iscritti agli albi dei vigneti o degli elenchi delle vigne di cui all'articolo 15; a tal fine, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 è autorizzato a promuovere i controlli da effettuarsi da parte degli uffici dell'Ispettorato repressione frodi e delle regioni competenti per territorio.

2. La revoca di una denominazione di origine, quando si verificano una o più delle condizioni di cui al comma 1, è disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo parere della regione competente e del Comitato nazionale di cui all'articolo 17. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme occorrenti per la salvaguardia delle situazioni da considerare conformi a provvedimenti ed atti pregressi.

3. I terreni vitati già iscritti all'albo dei vigneti per vini della denominazione di origine revocata, ove ne sussistano le condizioni, possono, su richiesta degli interessati, essere iscritti all'albo di altra denominazione di origine o nell'elenco delle vigne per vini di una indicazione geografica tipica.

4. In caso di produttori responsabili di frodi riguardanti l'origine del prodotto o di sofisticazioni vinicole o di impianti illegittimi, il giudice che accerta il fatto può disporre la sospensione da uno a tre

anni o la revoca dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, con la conseguente cancellazione dagli albi dei vigneti o dagli elenchi delle vigne e dagli albi degli imbottiglieri di cui all'articolo 11. In casi di particolare gravità, il giudice può, d'ufficio o su istanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, procedere in via cautelare alla sospensione a tempo determinato dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche ed alla conseguente sospensione dell'iscrizione agli albi dei vigneti, agli elenchi delle vigne ed agli albi degli imbottiglieri.

(È approvato).

ART. 10.

(Disciplinari di produzione).

1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, proposti dai consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, ovvero dagli interessati, ed approvati col decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, devono essere stabiliti:

a) la denominazione di origine;

b) la delimitazione della zona di produzione delle uve; sono esclusi i territori non vocati alla qualità; tali esclusioni sono verificate da una Commissione composta da membri del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, coadiuvata dagli organismi tecnici e, ove esistenti, dai comitati vitivinicoli delle regioni competenti;

c) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente, di una documentata perizia giurata di tre esperti viticoli di chiara fama o di un documentato parere tecnico della regione competente; i limiti di resa di uva e di vino ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozona, comuni e frazioni. La tolleranza massima di detti limiti di resa non può superare il 20 per cento, oltre il quale tutta la produzione

decade dalla denominazione più elevata e può rientrare, ove ne sussistano le condizioni, in quella sottostante oppure in una IGT corrispondente, su rivendicazione espressa dal produttore ai sensi dell'articolo 16, comma 1. Tale esubero della resa del 20 per cento non può essere commercializzato come vino DOCG o DOC. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari di cui all'articolo 19, delegati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e sulla base di controlli effettuati dal competente ufficio dell'Ispettorato repressione frodi sulla compatibilità tra titolo alcolometrico volumico minimo naturale e produzione unitaria di uva, possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, ma solo in annate climaticamente favorevoli. Nelle annate sfavorevoli, le regioni devono ridurre le rese massime consentite sino al limite reale dell'annata, sempre sulla base di dati oggettivi forniti dai competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi. Su proposta dei predetti consorzi volontari delegati e consigli interprofessionali, la regione può annualmente ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile come vino DOCG o DOC, per conseguire l'equilibrio di mercato. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro;

d) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia, sulla base dei risultati del precedente decennio, distinto per vitigno, sottozona, comune e frazione, avuto riguardo alle norme previste dalla CEE per le zone viticole comunitarie per quanto attiene i VQPRD (DOCG-DOC) ed i vini da tavola (IGT); nell'ambito di uno stesso territorio, detto titolo naturale deve essere progressivamente più elevato per i vini IGT, DOC e DOCG; nel rispetto dei regolamenti della CEE, le regioni possono annualmente consentire un titolo alcolo-

metrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

f) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione, nonché la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla produzione delle uve nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura;

g) le modalità dell'esame chimico-organolettico prescritto dalla CEE per tutti i VQPRD e quelle del successivo esame organolettico, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento;

h) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia;

i) l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabiliti ulteriori elementi da includere facoltativamente nei disciplinari.

3. I disciplinari possono essere modificati su documentata istanza degli organismi interessati, alla quale deve essere allegata la bozza di nuovo disciplinare, nonché su proposta della regione competente o del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

4. Le richieste di modifica devono essere corredate:

a) da una perizia giurata redatta da esperti particolarmente competenti in materia o da un documentato parere della regione competente, qualora le richieste riguardino la zona di produzione, la resa di vino per ettaro, la base ampelografica, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, le forme di allevamento,

le tecniche colturali ed enologiche. La perizia giurata o il parere tecnico della regione competente devono far riferimento a dati sperimentali di almeno cinque anni di ricerche ed attestare l'obiettività e la validità della richiesta;

b) da un'analisi chimico-fisica che attesti l'assenza di influenze negative su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

c) da un'analisi organolettica, corredata da apposita relazione della commissione di degustazione competente per territorio di cui all'articolo 13, comma 2, che attesti il miglioramento organolettico del prodotto ovvero la sussistenza dei requisiti richiesti allo stesso livello medio dei vini già prodotti, sempre su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

d) dal parere della regione interessata.

5. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 ha facoltà di nominare commissioni, composte da membri del Comitato stesso e da esperti esterni, per effettuare le verifiche necessarie ai fini delle modifiche proposte.

6. Per la richiesta di modifiche ai disciplinari di produzione si osservano le disposizioni previste per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

7. Nei disciplinari di produzione dei vini IGT, approvati col decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, sono stabiliti:

a) l'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;

b) la delimitazione della zona di produzione delle uve;

c) i vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;

d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;

- e) la resa massima di uva per ettaro;
- f) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve;
- g) la gradazione alcolometrica minima al consumo del vino;
- h) la resa uva-vino;
- i) le eventuali pratiche correttive autorizzate.

(È approvato).

ART. 11.

(Albo degli imbottiglieri).

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 un regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottiglieri di ciascun vino DOCG, DOC e IGT.

(È approvato).

ART. 12.

(Modalità e procedure per il riconoscimento delle DOCG, DOC e IGT).

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il contenuto delle domande e le procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e di approvazione o modifica dei relativi disciplinari di produzione, nonché le modalità ed i termini di presentazione.

2. Per l'espressione del parere sull'approvazione o la revoca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, ovvero sulla modifica

dei disciplinari di produzione, è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

(È approvato).

CAPO III

ANALISI CHIMICO-FISICA ED ESAME ORGANOLETTICO

ART. 13.

(Analisi chimico-fisica ed esame organolettico).

1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame è condizione per l'utilizzazione della DOCG e della DOC.

2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 è effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 è effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrici degli albi dei vigneti ai sensi dell'articolo 15.

3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati.

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare.

5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitico-organolettici, nonché per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.

7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero.

8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

(È approvato).

CAPO IV.

RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE SUPERFICI ABILITATE E DENUNCE DI PRODUZIONE

ART. 14.

(Denuncia delle superfici vitate).

1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali, ai fini della costituzione del catasto dei vigneti DOCG, DOC e IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti in scala 1: 25.000, destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT.

2. Il catasto dei vigneti di cui al comma 1 è parte integrante dell'anagrafe vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto le modalità per la denuncia di cui al comma 1.

4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria dei vigneti, gli aggiornamenti e le risultanze degli accertamenti.

(È approvato).

ART. 15.

(Albo dei vigneti ed elenco delle vigne).

1. Per ciascun vino a denominazione di origine, i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di origine, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e dalla sottozona,

se prevista dal disciplinare di produzione, dal vitigno o dalle altre tipologie disciplinate.

2. I terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica devono essere denunciati e iscritti negli speciali elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dell'iscrizione nell'albo dei vigneti e nell'elenco delle vigne, dell'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(È approvato).

CAPO V.

RIVENDICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

ART. 16.

(Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola).

1. La rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione geografica tipica è effettuata, da parte del conduttore del vigneto, in periodo di vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione.

2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata, contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura dei conduttori interessati, al comune competente per territorio che trasmette le denunce stesse, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa verifica documentale dell'esattezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel termine di trenta giorni, le relative ricevute al conduttore che ha presentato la denuncia. Per tale compito le predette camere di commercio possono avvalersi dei consorzi volontari di cui all'articolo 19 appositamente delegati o delle associazioni dei produttori legalmente riconosciute. Il contenuto, i limiti e le modalità della delega sono determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a comunicare alle regioni interessate e ad immettere nel sistema informativo nazionale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dei controlli demandati al Comitato nazionale di cui all'articolo 17, i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve presentata ed alla certificazione DOCG, DOC o IGT rilasciata.

5. Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, le regioni, sentite le categorie dei produttori, i consorzi volontari delegati di cui al comma 3 del presente articolo ed i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, devono annualmente:

a) determinare le rese medie unitarie indicative delle DOCG e delle DOC, nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve e sulla base dell'andamento climatico e di altre eventuali condizioni di coltivazione;

b) determinare la produzione massima classificabile DOCG e DOC, anche in rapporto alle proposte delle categorie produttrici, dei consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, e dei predetti consigli interprofessionali relative all'equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta;

c) accertare, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi, che la produzione totale di uva per ettaro dei vigneti destinati alle produzioni DOCG e DOC non superi il limite di tolleranza massimo del 20 per cento oltre la resa di vino ad ettaro massima prevista da ciascun disciplinare di produzione per essere destinata a DOCG e a DOC. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le regioni possono aumentare le rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lettera c), nonché ridurre le stesse alla realtà produttiva nelle annate non favorevoli.

6. I competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi devono annualmente controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici volumici minimi naturali di ciascuna denominazione di origine e di ciascuna indicazione geografica tipica ed inviare una relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale di cui all'articolo 17, al termine del periodo vendemmiale di ogni anno.

7. I vini per i quali siano state presentate le denunce e le dichiarazioni di cui al comma 1 ai fini della loro denominazione di origine che, pur non avendo ancora acquisito tutte le caratteristiche per l'immissione al consumo, siano commercializzati all'esterno della zona di vinificazione decadono dal diritto alla denominazione.

8. Nelle zone in cui coesistono sullo stesso territorio diverse denominazioni di origine aventi compatibilità di piattaforma ampelografica e nelle quali può essere esercitata in vendemmia l'opzione di cui all'articolo 7, la denuncia di produzione delle uve deve avvenire conformemente a quanto stabilito annualmente dalle regioni e dai relativi disciplinari di produzione.

9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la

disciplina dei termini e della modulistica concernente le denunce o le dichiarazioni di cui al comma 1, delle relative modalità di presentazione, degli adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati, nonché delle attività degli enti e degli organismi interessati per l'applicazione della disciplina sulle DOCG, DOC e IGT relativa alla denuncia ed al controllo della produzione.

(È approvato).

CAPO VI.

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

ART. 17.

(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini).

1. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal « Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini », cui compete la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani.

2. Il Comitato è organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati con nome geografico.

3. Il Comitato è composto da una sezione interprofessionale, costituita dal presidente e dai componenti di cui al comma 5, e da una sezione amministra-

tiva, costituita da personale dipendente dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria.

4. Il presidente è nominato con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono nominati i componenti della sezione interprofessionale del Comitato secondo la seguente ripartizione:

a) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

e) tre membri scelti fra sei designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;

f) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;

g) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino;

h) due membri esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia;

i) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;

l) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20;

m) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 19, in rappresentanza dei consorzi stessi;

n) un membro scelto fra tre designati dai consigli interprofessionali di cui all'articolo 20;

o) tre membri, di cui uno per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale e uno per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

p) sei membri, di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale e due per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

q) tre membri scelti fra sei designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;

r) due membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, scelti fra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza e tutela del movimento cooperativo;

s) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

t) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;

u) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;

v) un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;

z) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori.

6. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti ad una denominazione di origine ovvero ad una indicazione geografica

tipica, partecipa alla riunione, senza diritto al voto, un rappresentante della regione interessata.

7. Il presidente ed i componenti di cui al comma 5 durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di due volte.

8. Il Comitato:

a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento;

b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di produzione;

c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica tipica;

d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;

f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;

h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui all'articolo 13, comma 2;

i) promuove attività di controllo per una corretta produzione, trasformazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti, nonché alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini italiani a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

9. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

10. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonché alla qualità ed all'immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

11. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, sono poste a carico dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

12. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

(È approvato).

ART. 18.

(Sezione amministrativa e segreteria del Comitato nazionale).

1. La sezione amministrativa del Comitato nazionale di cui all'articolo 17 è retta da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e svolge le occorrenti attività amministrative e tecniche ed ogni altro incarico conferitogli dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso Comitato.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria del Comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

(È approvato).

CAPO VII.

CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA E CONSIGLI INTERPROFESSIONALI PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE

ART. 19.

(Consorti volontari di tutela).

1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti consorzi volontari di tutela con l'incarico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT. Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive DOCG, DOC e IGT nonché compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23 e di quant'altro

di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, può, con proprio decreto, affidare l'incarico di collaborare, secondo modalità stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nei confronti dei propri affiliati, ai consorzi volontari che:

a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei produttori e della superficie iscritta all'albo dei vigneti per vini di una DOCG o DOC o all'elenco delle vigne per vini di una IGT, ovvero, nel caso di DOC riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 50 per cento della produzione;

b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, vinificatori e imbottiglieri autorizzati e che garantiscano la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;

c) dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti;

d) non gestiscano né direttamente né indirettamente marchi collettivi o attività di tipo commerciale o promozionale concernenti i soli associati.

2. È consentita la costituzione di consorzi volontari per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'articolo 7.

3. I consorzi volontari costituiti in conformità alle disposizioni della presente legge possono, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le attività di cui all'articolo 2i con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere revocata o sospesa qualora vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata concessa.

(È approvato).

ART. 20.

(Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche).

1. Qualora per una DOCG, una DOC o una IGT non sia costituito un consorzio volontario di tutela ai sensi dell'articolo 19, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, detentrica di uno o più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, è istituito, per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio interprofessionale per la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, nominato dalla giunta della predetta camera di commercio territorialmente competente. Esso è composto, per un terzo, da rappresentanti del settore viticolo e, per due terzi, da rappresentanti dei settori della trasformazione e del commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori, singoli o associati, in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato. Nei casi di DOCG, DOC o IGT ricadenti in più province, devono istituirsi consigli interprovinciali, aventi sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi e composti da esponenti di tutte le province interessate.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalità di designazione dei rappresentanti di cui al comma 1, nonché quelle inerenti al funzionamento e all'autofinanziamento dell'attività dei consigli interprofessionali.

3. Il consiglio interprofessionale è istituzionalmente preposto alla tutela, alla

valorizzazione ed alla cura in generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso ha inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare della rispettiva DOCG, DOC o IGT, nonché compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli imbottigliatori, dell'elenco delle vigne, di controllo dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23, e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

4. Il consiglio interprofessionale è sciolto e cessa dalle sue funzioni contestualmente alla costituzione del consorzio volontario di tutela per la medesima denominazione di origine o indicazione geografica tipica che abbia i requisiti richiesti all'articolo 19, comma 1.

5. È consentita la costituzione di un unico consiglio interprofessionale per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'articolo 7.

(È approvato).

ART. 21.

(Attività dei consorzi volontari e dei consigli interprofessionali).

1. I consorzi volontari autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, e i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni o indicazioni stesse.

2. L'attività dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1, si svolge:

a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o indicazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali di cui all'articolo 17, comma 9, d'intesa con le regioni.

3. Ai consorzi ed ai consigli di cui al comma 1 è altresì conferito il compito:

a) di collaborare con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;

b) di attuare tutte le misure per valorizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, sotto il profilo tecnico e dell'immagine.

4. I funzionari dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi irregolarità riscontrata nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sull'uso delle denominazioni e delle indicazioni per la cui tutela i rispettivi organismi sono costituiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.

5. I consorzi ed i consigli di cui al comma 1 sono coordinati dal Comitato nazionale di cui all'articolo 17 e devono osservare le direttive del Comitato stesso.

6. Le modificazioni degli statuti dei consorzi volontari autorizzati sono sottoposte al preventivo esame del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, per la successiva approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le

condizioni per consentire ai consorzi volontari di ottenere l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'articolo 19, comma 1, nonché le condizioni per consentire ai consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di svolgere le attività indicate nel presente articolo.

(È approvato).

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEI VINI

ART. 22.

(Designazione e presentazione dei vini).

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina con proprio decreto, in conformità alla normativa della CEE, le modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti vino, di capacità non superiore a cinque litri.

(È approvato).

ART. 23.

(Recipienti dei vini e contrassegno di Stato).

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti il colore, la forma, la tipologia, la capacità, i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine.

2. La tappatura « a fungo » e a « gabbietta » è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra vini spumanti e frizzanti della stessa origine.

3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'i-

nattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo non può essere superiore al costo di produzione, maggiorato del 20 per cento. Il prezzo è fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

5. Il provento della vendita dei contrassegni affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

(È approvato).

ART. 24.

(Impiego delle denominazioni geografiche).

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possano creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di

quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore, con l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 10.

4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi più antichi e rinomati e per nuove denominazioni di origine, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, con proprio decreto, concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per un massimo di 10 anni.

5. Il riconoscimento di una denominazione di origine esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa come indicazione geografica tipica.

6. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

7. Non sono considerati denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche, ai soli fini dell'etichettatura, i nomi di persone, i nomi comuni ed i nomi esclusivamente catastali o toponomastici, qualora non contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica zona di produzione, non siano espressamente riservati ad un vino DOCG, DOC o IGT e, comunque, non siano tali da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

8. I nomi di aziende viticole, singole o associate, coincidenti con il nome della rispettiva località, anche solo catastale, sono riconosciuti come indicazioni geografiche non tipiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989, ai soli fini della facoltà di utilizzare le menzioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, lettere c), d), f) ed h), primo e

terzo alinea, del citato regolamento CEE n. 2392/89. È comunque escluso, per queste indicazioni geografiche, l'impiego in etichetta dei nomi di vitigni.

(È approvato).

ART. 25.

(Vini frizzanti).

1. I vini frizzanti gassificati diversi dai VQPRD definiti al punto 18 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici o nomi di vitigni.

2. I vini frizzanti possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici, e nomi di vitigni solo se in abbinamento ad un nome geografico.

3. I nomi geografici utilizzati possono identificarsi con un nome geografico attribuito ad un vino IGT o ad un vino DOCG o DOC come unica tipologia o anche in presenza di altre tipologie nell'ambito della stessa denominazione.

4. Alle procedure per l'utilizzo o per il riconoscimento dei nomi geografici e di altre menzioni aggiuntive si applicano le stesse disposizioni previste per le DOCG, le DOC e le IGT.

5. Per i vini frizzanti che utilizzano un termine geografico la designazione deve essere completata da una delle menzioni: « IGT », « DOC », « DOCG » conformemente alla categoria di appartenenza e secondo le norme previste dalla presente legge in materia di presentazione e di designazione di tali vini.

(È approvato).

ART. 26.

(Vini liquorosi).

1. Per la designazione e la presentazione dei vini liquorosi diversi dai VQPRD possono essere utilizzati gli stessi nomi geografici autorizzati per i vini IGT o già riconosciuti DOCG o DOC qualora le suddette tipologie siano tradizionali ed

espressamente previste e regolamentate nell'ambito delle rispettive denominazioni.

2. È altresì consentito regolamentare o riconoscere autonomamente le suddette tipologie come vini IGT o vini DOCG o DOC.

3. Fatte salve le eccezioni previste dalla normativa della CEE, è in ogni caso obbligatorio, in sede di designazione, specificare espressamente l'indicazione merceologica dei rispettivi prodotti.

(È approvato).

CAPO IX.

CONCORSI ENOLOGICI E DISTINZIONI

ART. 27.

(Concorsi enologici).

1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità previsti, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la com-

posizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite.

(È approvato).

CAPO X.

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 28.

(Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche).

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'articolo 7 per l'uso di tali indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a lire sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione d'origine vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 23, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nel reato.

5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole « tipo », « gusto », « uso », « sistema » e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come « ditta », « cantina », o « fattoria » o loro indirizzi è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dodici milioni. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata.

(È approvato).

ART. 29.

(Omissioni di denunce e falsità).

1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce.

2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, dichiara un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza.

(È approvato).

ART. 30.

(Violazioni in materia di etichettatura).

1. Chiunque viola le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 22, relative alle modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri contenenti vino DOCG, DOC o IGT, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

(È approvato).

ART. 31.

(Sanzioni accessorie).

1. La condanna per alcuna delle violazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 importa la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.

2. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

(È approvato).

CAPO XI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 32.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei regolamenti e nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e 24 maggio 1967, n. 506.

2. Continuano altresì ad applicarsi fino alla data di cui al comma 1 le

disposizioni che, sul piano della generalità e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione e la commercializzazione di vini di cui alla presente legge.

3. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato attribuire una indicazione geografica ai vini da tavola non riconosciuti ad indicazione geografica tipica.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 procede d'ufficio alla verifica di tutti i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, proponendo, se del caso, le relative modifiche del disciplinare o le revoche delle denominazioni e pubblicando le proposte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le procedure e le modalità della verifica sono disciplinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

(È approvato).

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La rapidità con cui la Commissione sta procedendo all'approvazione della proposta di legge testimonia il grandissimo rilievo che il provvedimento riveste e non il contrario. Pertanto, ringrazio la Commissione per la rapidità della discussione e la disponibilità dimostrata.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIANCARLO BINELLI. Sarò brevissimo, signor presidente, anche perché già in sede di discussione generale ho avuto modo di evidenziare una serie di argomentazioni sul merito del provvedimento oggi al nostro esame.

È tuttavia opportuno ribadire l'assenso del gruppo comunista-PDS ad una legge rilevante per un comparto agricolo estremamente delicato, ma anche tra i più vitali. Giungiamo così all'approvazione, al termine della legislatura, di una que-

stione discussa nel corso di diverse legislature, ma finora mai conclusa. Certamente, come abbiamo avuto modo di sottolineare nel corso della discussione generale, non mancano alcuni rilievi critici, soprattutto con riferimento ai temi dei consorzi e delle sanzioni; si tratta infatti di questioni estremamente delicate, anche alla luce degli ultimi avvenimenti, non lusinghieri sia per la salute dei cittadini, sia per l'immagine del vino italiano nel mondo.

Tuttavia, il sussistere di tali motivi di critica non inficiano il giudizio complessivo del mio gruppo sul provvedimento. Oltre tutto, i perfezionamenti possono essere apportati anche in corso d'opera, tenuto conto del fatto che la legge necessiterà di un periodo di sperimentazione « sul campo » che consenta di valutare le eventuali correzioni. L'importante è fornire uno strumento reale utile per la valorizzazione della produzione del vino italiano.

PAOLO CRISTONI. Colgo lo spunto fornito dalle parole del ministro Gorla per ribadire che la proposta di legge che ci accingiamo a votare non si configura come un banale provvedimento amministrativo, ma presenta tutte le caratteristiche necessarie a sostenerne la positività. La Commissione ha operato in modo unitario ed a tale proposito ringrazio il relatore per aver fornito gli spunti utili a procedere ed a concludere l'iter. Ciò anche alla luce degli ultimi avvenimenti, enfatizzati oltre ogni logica dalla stampa nazionale ed internazionale, che hanno evidenziato la pericolosità del lasciare privo di regole un settore così a rischio.

Desidero inoltre sottolineare la prontezza con cui la Commissione ha risposto al recepimento delle direttive comunitarie specifiche in materia, utili non solo ad agevolare il cammino del nostro paese in Europa, ma anche per creare condizioni di produzione generalmente accettate, tali da costituire un punto di riferimento sia per il produttore onesto, sia per chi deve

operare i controlli sugli eventuali comportamenti disonesti nell'ambito di tale circuito.

Con questo provvedimento, infine, il ministro disporrà di uno strumento in più che gli consentirà non solo di difendere, ma anche di rilanciare la produzione vitivinicola italiana; si tratta, infatti, di una legge quadro elaborata sulla base delle potenzialità del settore nell'ambito della produzione agricola del nostro paese.

GIUSEPPE ZUECH. Desidero esprimere un vivo ringraziamento al relatore, all'onorevole Pellizzari, ed al ministro Gorla per l'impulso fornito ai lavori, consentendo così di giungere alla votazione finale di una normativa di estrema rilevanza. Come è stato già ricordato, ciò avviene in un momento particolarmente delicato per il comparto e ritengo che questo provvedimento ci fornisca l'occasione per dare credibilità ai vini DOC di qualità, genuini e sani, rafforzando l'immagine del vino italiano tanto nel nostro paese quanto all'estero.

Preannuncio pertanto il voto favorevole del gruppo democristiano sul testo al nostro esame.

PRESIDENTE. Ringrazio a mia volta il relatore ed il ministro per il contributo apportato nello svolgimento dei nostri lavori.

Gli onorevoli Rabino, Bruni, Binelli, Ferrari Marte e Cristoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione, esaminato il disegno di legge n. 6288, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

visto il comma 3 dell'articolo 7, che prevede le possibilità di "scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente ad ogni altro dei vigneti o ad ogni elenco delle vigne";

constatato che il successivo comma opportunamente limita, nel caso della scelta vendemmiale, le rese massime a quelle denominazioni più restrittive;

deducendo dal combinato disposto dai due commi sopra citati che debba intendersi possibili operare la scelta vendemmiale anche all'interno di ciascuna superficie;

impegna il Governo

ad operare perché tale possibilità sia semplificata al massimo nelle procedure e nei confronti ».

0/6288/XIII/1.

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

GIOVANNI BATTISTA RABINO. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 6288. *(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Margheriti ed altri; Micolini ed altri: « Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini » *(Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato)* (6288):

Presenti e votanti 32

Maggioranza 17

Hanno votato sì 32

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 4694, 1467 e 4685.

Hanno votato sì:

Biasci, Binelli, Bruni Francesco, Campagnoli, Civita, Cristoni, D'Alia, Diglio, Felissari, Ferrari Marte, Gorla, Grilli, Lobianco, Martino, Marzo, Micheli, Montecchi, Nardone, Orciari, Pellizzari, Poli, Rabino, Ricci, Ricciuti, Rosini, Schettini, Stefanini, Toma, Torchio, Urso, Zambon e Zuech.

Seguito della discussione della proposta di legge Righi ed altri: Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (720).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Righi ed altri: « Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ».

Ricordo che nella precedente seduta del 21 novembre 1991 era stata svolta la relazione e la Commissione ha deciso di chiedere alla Commissione affari costituzionali un riesame del parere in precedenza espresso.

In data 22 gennaio 1992 la I Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole « e dei criteri generali »;

2) all'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole « prevedendo il rilascio di apposito tesserino »;

3) all'articolo 2, sopprimere il comma 3;

4) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da « esenti da tasse » fino alla fine del comma con le seguenti « secondo le modalità stabilite con legge regionale »;

5) sostituire l'articolo 4, con il seguente:

ART. 4.

1. Le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima *procapite*, complessiva o relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali e comunque per una quantità massima di chilogrammi 3, e di chilogrammi 2, limitatamente alle seguenti specie e varietà:

a) *Boletus edulis* ed il suo gruppo (*Boletus edulis*, *Boletus pincola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);

b) *Cantharellus cibarius*;

c) *Cantharellus lutescens*;

d) *Amanita caesarea*;

e) *Morchella esculenta* ed il suo gruppo (*Morchella esculenta*, *Morchella conica*, *Morchella eleta*).

6) Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

1. Le regioni vietano la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

7) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole « è vietata » aggiungere le seguenti: « salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione ».

8) All'articolo 7, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regioni e locali competenti ».

9) All'articolo 9 sopprimere il comma 2.

10) Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

11) All'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « di cui al presente titolo » con le seguenti: « adottate dalle regioni ai sensi del Capo I della presente legge ».

12) All'articolo 14, comma 1, aggiungere infine le parole « da parte delle competenti autorità ».

13) All'articolo 13, comma 1, sopprimere le seguenti parole « che può essere rilasciata sentita la commissione comunale di cui all'articolo 11 della legge giugno 1971, n. 426 ».

14) All'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La vendita dei funghi freschi spontanei al dettaglio è consentita, previa certificazione d'avvenuto controllo da parte della unità sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento locale d'igiene ».

15) All'articolo 24, comma 1, aggiungere infine le parole: « da parte delle competenti autorità ».

BRUNO ZAMBON, *Relatore*. Non ripeto le considerazioni già espresse nel corso della precedente seduta perché sono note ai colleghi i quali, per altro, hanno seguito da vicino i lavori del Comitato ristretto, lavori che mi hanno convinto ad avanzare la richiesta di un riesame del parere da parte della I Commissione. Noto con soddisfazione che tale Commissione ha proceduto a tale riesame ripristinando talune norme che in precedenza erano state soppresse.

Preannuncio la presentazione di taluni emendamenti in conformità al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno

chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli nel testo adottato nella seduta del 21 novembre 1991.

Do lettura del primo articolo:

CAPO I.

RACCOLTA DEI FUNGHI

ART. 1.

1. Le regioni in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri generali stabiliti dalla presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

3. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, in ottemperanza al parere espresso dalla I Commissione:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole in attuazione con le seguenti ai sensi.

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole e dei criteri generali.

1. 2.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zambon 1.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Zambon 1.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, prevedendo il rilascio di un apposito tesserino.

3. L'autorizzazione di raccolta ha validità nei limiti del territorio regionale o subregionale e non può essere rilasciata a persone di età inferiore a 14 anni. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al pagamento di una somma la cui entità è determinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

4. I proprietari e i possessori di terreni, a qualunque titolo, praticano sui medesimi la raccolta dei funghi epigei senza autorizzazione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole, prevedendo il rilascio di un apposito tesserino.

2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 2, sopprimere il comma 3.

2. 2.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zambon 2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Zambon 2.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

1. I proprietari o conduttori a qualunque titolo di terreni, singoli o associati, possono riservarsi, anche a fini economici, la raccolta dei funghi previa apposizione lungo i confini di tabelle esenti da tasse, recanti la dicitura « Divieto di raccolta di funghi », le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata, qualora non esistano vincoli di tutela ambientale e quelli previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge. Negli stessi casi i medesimi soggetti possono altresì cogliere funghi in deroga ai limiti di cui ai successivi articoli 4 e 5, comma 2.

2. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare su parere dei comuni e delle comunità montane, le zone ricomprese in detti territori ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dai successivi articoli 4 e 5, comma 2.

3. Le regioni, su richiesta dei proprietari o conduttori a qualunque titolo di

terreni, singoli o associati possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di terreni possono riservarsi, sia singolarmente che in forma associata, la raccolta dei funghi, anche a fini economici, previa apposizione lungo i confini di tabelle, secondo le modalità stabilite con legge regionale.

3. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zambon 3.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo e dell'annesso allegato:

ART. 4.

1. La raccolta giornaliera dei funghi epigei, *pro capite*, è limitata complessivamente a kg. 3, di cui non più di kg. 2 delle seguenti specie e varietà:

a) *Boletus edulis* ed il suo gruppo (*Boletus edulis*, *Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);

b) *Cantharellus cibarius*;

c) *Cantharellus lutescens*;

d) *Amanita caesarea*;

e) *Morchella esculenta* ed il suo gruppo (*Morchella esculenta*, *Morchella conica*, *Morchella elata*).

2. L'elenco di cui al comma 1 può essere integrato dalle regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità montane, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali fino ad un numero massimo di quindici specie.

3. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un cespo di funghi concresciuti.

4. I caratteri morfologici delle specie indicate al comma 1 sono riportati nell'allegato 1 alla presente legge.

ALLEGATO 1. (Articolo 4)

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DELLE SPECIE ELENcate ALL'ARTICOLO 4

1. *Boletus edulis* Bulliard: Fr.
Cappello (5)10 - 25(30-40) cm, molto largo, quasi sempre sodo, bruno-rugginoso ma anche bruno-laterizio, bruno-nerognolo o quasi cinerino.
Tuboli da bianchi a giallognoli-verdognoli.

Gambo 5-16(25) x 1,5-5(7) cm per lo più bulboso, reticolato e quasi fulvo, talvolta pressoché cilindrico, liscio e bianchiccio. Carne assai spessa, consistente, bianca, anche un po' vinoso sotto la cuticola pileica.

Spore lisce fusiformi, colore bruno oliva scuro in massa.

Cresce praticamente ubiquitario, nella tarda primavera e a fine estate-autunno.

2. *Boletus pinicola* (Vittadini) Venturi.
Cappello (10)15 - 30(40) cm inizialmente a fioccosità assai evidente, pruinato di bianco, quasi viscido, generalmente solcato-bossolato, al centro castano intenso, verso i bordi anche rosso-rame. Carne

molle, bianca, con alone vinoso-viola sotto la cuticola, in prossimità dei tuboli anche da gialla a verdognola. Gambo 5-12(20) x 3-6(9) cm, per lo più reticolato con 1 età, da bianchiccio a color carne. Spore lisce fusiformi, colore verde-oliva in massa.

Cresce in boschi di conifere e latifoglie in tarda primavera, poi autunno anche inoltrato.

3. *Boletus aereus* Bulliard: Fr.

Cappello 10-25(30-40) cm, bronzo-nerognolo o fuliggineo-bruno.

Gambo 5-12(18) x 3-6(9) cm, giallognolo, un po' fulvo, talvolta bruniccio, di spessore quasi uniforme, reticolato, talvolta privo di reticolo in età avanzata. Tuboli corti, color zolfo. Carne spessa e consistente.

Spore lisce e fusiformi colore bruno-verdeoliva chiaro in massa.

Cresce in simbiosi con latifoglie su terreno preferibilmente calcareo in stagione calda.

4. *Boletus reticulatus* Schaeffer.

Cappello 5-20(25-30) cm, bruno con screpolature a reticolo chiare, dapprima quasi globoso poi fino a quasi piano. Tuboli angolosi, minuti, passanti dal bianco al giallo-verdognolo. Gambo 5-20(30) .003 1,53(7) cm, prima bulboso poi slanciato, spesso, color beige con reticolo dal bianco al bruno. Carne spessa e da soda a morbida.

Spore lisce fusiformi, color bruno-oliva scuro in massa.

Cresce sotto latifoglie e aghifoglie dalla tarda primavera all'autunno.

5. *Cantharellus cibarius* Fries

Cappello 1-12 cm, carnoso, grosso, convesso, schiacciato poi aperto, depresso al centro, liscio, variante dal giallo uovo al giallo arancio. Margine involuto che si distende con l'età. Pieghe imeniali forcate, molto decorrenti, concolori al cappello. Gambo 3-7 .003 0,7-2 cm, pieno, sodo, generalmente attenuato alla base, con colore al cappello. Carne bianca o leggermente giallastra, soda.

Spore giallo pallide in massa, ellittiche, lisce.

Cresce pressoché ubiquitario, dalla primavera all'autunno.

6. *Cantharellus lutescens* Fries

Cappello 3-5 cm, minuto, elastico, imbutiforme, finemente fibrilloso-scaglioso, colore bruno-seppia; margine irregolare. Superficie imeniale prima liscia poi con vaghe venature irregolari, da rosa-incarnato a giallo-arancio. Gambo 5-8 0,5-1,5 cm, cavo, irregolarmente compresso, liscio, giallo. Carne minuta un pò giallastra.

Spore bianche in massa, ellittiche.

Cresce sotto conifere nei luoghi umidi erbosi, tarda estate-autunno.

7. *Amanita caesarea* (Scopoli ex Fries)

Pers. ex Schw.

Cappello 6-18 cm, da emisferico a convesso, nettamente striato al margine, cuticola lucida rosso-arancio generalmente senza residui di velo.

Lamelle molto fitte, giallo dorate, libere. Gambo 8-15 2-3 cm, subcilindrico non bulboso, liscio, interamente giallo, pieno poi farcito. Anello membranoso pendulo persistente, striato, concolore al gambo. Volva a sacco, ampia, membranacea, bianca. Carne bianca, gialla sotto la cuticola del cappello.

Spore bianche leggermente gialle in massa, ellittico ovoidali.

Cresce sotto latifoglie in terreni siliceo calcarei, estate-autunno.

8. *Morchella esculenta* Pers. ex St. Amans

Cappello a mitra di medie o grandi dimensioni, forma da arrotondata ad ovoidale, colore da giallo paglierino a giallo scuro. Alveoli larghi e profondi circoscritti da sottili costolature irregolari e concolori, a maturità bruno-ruggine. Gambo 3-10 2-3 cm, cilindrico, cavo, biancastro-paglierino. Ascospore giallo ocra in massa.

Cresce con preferenza sotto olmo o frasinio, primavera.

9. *Morchella conica* Pers.

Cappello a mitra di medie dimensioni, da conico a ottuso, colore da griseo-castaneo a bruno-nerastro. Alveoli delimitati da costolature longitudinali relativamente parallele, ondulate, sterili; colore grigio-bruno o nerastro-bruno. Gambo 2-4 1-1,5 cm, biancastro poi giallo-bruno, cilindrico cavo.

Ascospore bianco crema in massa.

Cresce in boschi e cespugli, primavera.

10. *Morchella elata* Fries.

Cappello a mitra di medie dimensioni, conico-ovoide, poco ottuso, da olivastro a brunastro-rosso. Alveoli piccoli e irregolari con costolature quasi parallele, concolori e unite qua e là da costolature irregolari trasversali. Gambo 3-5 1,2-2 cm, slanciato e ingrossato alla base, cavo, bianco, furfaraceo.

Ascospore color crema in massa.

Cresce nei boschi di conifere, primavera.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. Le ragioni, sentiti le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima *pro capite*, complessiva o relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali e comunque per una quantità massima di Kg. 3, e di Kg. 2, limitatamente alle seguenti specie e varietà:

a) *Boletus edulis* ed il suo gruppo (*Boletus edulis*, *Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);

b) *Cantharellus cibarius*;

c) *Cantharellus lutescens*;

d) *Amanita caesarea*;

e) *Morchella esculenta* ed il suo gruppo (*Morchella esculenta*, *Morchella conica*, *Morchella elata*).

2. Le regioni vietano la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

3. I caratteri morfologici delle specie indicate al comma 1 sono riportati nell'allegato 1 alla presente legge.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

4. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zambon 4.1 e l'annesso allegato accettato dal Governo.
(È approvato).

Pertanto si intende soppresso l'articolo 5.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione; comunque il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie.

2. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.

4. È altresì vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, riserve naturali, regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per mitivi silvocolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi statali o regionali competenti.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza delle case di abitazione, ad esse adiacenti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole è vietata aggiungere le seguenti salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione.

7. 1.

Il Relatore.

All'articolo 7, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente d) in altre aree

di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

7. 2.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zambon 7.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Zambon 7.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali nella raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi, nonché vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni o delle comunità montane competenti per territorio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. Il presidente della giunta regionale ha la facoltà di rilasciare, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni

di particolare interesse micologico e naturalistico, speciali autorizzazioni di raccolta per comprovati motivi di ordine scientifico, sentito il parere dell'assessorato competente, per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere dell'Istituto nazionale per la nutrizione, può concedere autorizzazioni speciali di raccolta, a carattere permanente ed a validità nazionale, anche in deroga agli articoli 3, comma 1, e 7, previo accertamento delle ragioni tecnico-scientifiche e dei titoli in capo al richiedente che ne motivano la richiesta.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

1. In occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della regione, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. tali autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

9. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo Zambon 9.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unità sanitarie locali, uno o più centri di controllo micologico pubblico (Ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale.

2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture e personale già operanti.

(È approvato).

ART. 11.

1. Le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio ed iniziative culturali e scientifiche con particolare attinenza alla conservazione e tutela ambientale e specificatamente per la tutela della flora fungina.

(È approvato).

ART. 12.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli ispettori di igiene, le guardie giurate campestri e gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, le guardie giurate volontarie.

2. Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore, decorso tale termine cessano di avere validità le disposizioni e le regolamentazioni di carattere regionale, provinciale, comunale e locale in materia di funghi quando siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine, si adeguano alla presente legge, nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

13. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zambon 13.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

1. Ogni violazione delle norme di cui al presente titolo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di

dimostrare la legittima provenienza dei medesimi, e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 100.000.

2. La legge regionale determina i casi di revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2.

3. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente titolo costituiscano reato.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 14, comma 1, sostituire le parole di cui al presente titolo con le seguenti adottate dalle regioni ai sensi del Capo I della presente legge.

14. 1.

Il Relatore.

All'articolo 14, comma 1, dopo le parole e l'applicazione inserire le seguenti da parte delle competenti autorità.

14. 2.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zambon 14.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Zambon 14.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II

COMMERCIO DEI FUNGHI

ART. 15.

1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comu-

nale, che può essere rilasciata sentita la commissione comunale di cui all'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. I funghi coltivati rimangono assoggettati alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole, che può essere rilasciata sentita la commissione comunale di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

15. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zambon 15.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

1. La vendita dei funghi freschi spontanei al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'Ispettorato micologico dell'unità sanitaria locale secondo le modalità previste dal regolamento locale d'igiene.

2. Sono pure ammessi alla vendita, dopo il controllo dell'unità sanitaria locale, funghi freschi appartenenti a specie eduli non comprese nell'elenco di cui all'articolo 17.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente

1. La vendita dei funghi freschi spontanei al dettaglio è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento locale d'igiene.

16. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zambon 16.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi sette articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

1. È consentita la commercializzazione dei funghi freschi compresi nel seguente elenco:

- a) *Boeletus edulis* e suo gruppo (*edulis*, *aerus*, *pinicola*, *reticulantus*);
- b) *Amanita caesarea*;
- c) *Morchella* (qualsivoglia specie);
- d) *Cantharellus cibarius* e *lutescens*.

2. L'elenco di cui al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le regioni,

da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 18.

1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:

- a) *Boletus edulis* e suo gruppo (*aereus*, *pinicola*, e *reticulatus*);
- b) *Cantharellus* di qualsivoglia specie;
- c) *Agaricus bisporus*;
- d) *Marasmius oreades*;
- e) *Auricularia auricula-judae*.

2. Con la denominazione di funghi porcini possono essere messi in commercio solo funghi appartenenti alla specie del *Boletus edulis* e del suo gruppo.

3. Possono essere altresì messe in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro della sanità, sentite le regioni, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. È obbligatorio nell'etichettatura citare la dizione: « Contenuto conforme alla legge ».

5. La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative, rispondenti a particolari caratteristiche che saranno fissate, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(È approvato).

ART. 19.

1. I funghi secchi devono essere venduti in confezioni chiuse, con almeno la metà di una facciata trasparente in modo da consentire il controllo del contenuto,

conformemente alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, con l'indicazione ben visibile del nome scientifico del fungo contenuto.

2. Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie.

3. Le imprese di preparazione e confezione dei funghi secchi o conservati devono indicare nella richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1962, n. 283, anche le generalità del perito od esperto nella materia, regolarmente iscritto nel ruolo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono le lavorazioni e confezioni. Le imprese già operanti alla data d'entrata in vigore della presente legge si adegueranno a tali disposizioni nel termine di dodici mesi dalla data suddetta.

4. I contravventori alle disposizioni del comma precedente sono puniti con l'ammenda da lire 500 mila a lire 1 milione.

(È approvato).

ART. 20.

1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso ad eccezione dei funghi del gruppo del *Boletus edulis* (Porcini), che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come *extra* (sezioni intere e carne perfettamente bianca), previa autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. È consentita la vendita di funghi secchi sminuzzati ai soli fini della utilizzazione industriale purché i frammenti ottenuti abbiano caratteristiche merceologiche superiori.

(È approvato).

ART. 21.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

sono stabilite entro dodici mesi della data di entrata in vigore della presente legge, per i preimballaggi contenenti funghi secchi, le gamme di quantità nominali e di capacità nominali dei loro contenitori.

2. Il valore di umidità del prodotto preimballato non può essere superiore al 12 per cento + 2m/m.

(È approvato).

ART. 22.

1. I funghi conservati, sott'olio sott'aceto in salamoia sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili; ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.

2. Su ogni confezione devono essere riportati in modo ben visibile i nomi scientifici delle specie di funghi contenute e le loro quantità espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

(È approvato).

ART. 23.

1. Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, di cui all'articolo 22, deve ottenersi apposita autorizzazione dalla unità sanitaria locale competente, rilasciata previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, i cui estremi devono essere indicati sull'etichetta: tale autorizzazione ha validità su tutto il territorio nazionale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

1. Ogni violazione delle norme di cui al presente titolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 2 milioni.

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali, qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente titolo costituiscano reato:

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 24 dopo la parola comporta l'applicazione inserire le seguenti da parte delle competenti autorità.

24. 1.

Il Relatore.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zambon 24.1; accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

RENATO GRILLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, esprimo il voto favorevole del gruppo comunista-PDS sulla proposta di legge al nostro esame, che motiverò sulla base di alcune sentite considerazioni.

Quando iniziammo, molto tempo fa, l'esame di questo provvedimento, lo facemmo sulla base di un testo notevolmente differente da quello che ci accingiamo a votare. È stato condotto un esame approfondito in merito ad una questione che potrebbe apparentemente sembrare marginale, ma che non lo è, giacché il tema dei funghi epigei costituisce un argomento importante anche sotto il profilo della tutela ambientale.

Esprimo, a nome del mio gruppo, un vivo ringraziamento al relatore ed ai membri del Comitato ristretto che hanno consentito di svolgere un lavoro appro-

fondito nell'ambito di una dialettica fra le diverse Commissioni competenti. Si è trattato di un lavoro complesso a seguito del quale, risolte una serie di problematiche, si è potuti giungere al testo attuale, vale a dire una legge quadro rispettosa di tutte le altre competenze istituzionali (regioni, comuni e così via). Era questo un aspetto delicato da affrontare, intorno al quale si è lavorato con pazienza pervenendo infine ad un risultato positivo.

La normativa riveste una certa importanza anche sotto il profilo della difesa ambientale, considerando l'interesse diffuso delle popolazioni all'attività di raccolta di funghi, che ha prodotto l'aumento dei flussi turistici in determinate zone che, se non regolati, avrebbero comportato problemi di difesa di talune specie.

Un altro motivo alla base del consenso del gruppo comunista-PDS sul provvedimento è rappresentato dal fatto che esso va incontro alle aspettative delle popolazioni locali, prevedendo una serie di deroghe, nel rispetto della cultura e delle tradizioni di quelle popolazioni che da sempre si dedicano alla raccolta di funghi.

Sono state anche introdotte ulteriori garanzie per i consumatori e nuove certezze per i produttori. Non va inoltre dimenticato il confronto, talvolta serrato, con la Commissione affari costituzionali, in seguito al quale è risultata valorizzata la competenza delle regioni e dei comuni.

Sono questi i contenuti qualificanti del provvedimento che ci portano ad esprimere un voto favorevole ed a sperare che il Senato possa approvarlo entro la fine della legislatura.

GIANMARIO PELLIZZARI. Esprimo, a nome del gruppo DC il voto favorevole sul provvedimento al nostro esame ringraziando sentitamente il relatore ed i membri del Comitato ristretto per aver consentito di far giungere in porto una normativa tanto attesa sia dalle popolazioni locali sia dai raccoglitori di funghi. La concezione dello sviluppo stradale, economico ed automobilistico nel nostro

paese è tale che una regolamentazione generale del settore avrebbe dovuto vedere la luce già da molto tempo. In ogni caso, ci auguriamo che il Senato possa approvare il testo che oggi licenzieremo entro la fine della legislatura. La speranza è che nella XI legislatura sia possibile affrontare le altre norme, concernenti anche diverse materie, che salvaguardino i cittadini, la proprietà e quelli che definisco i raccoglitori sportivi.

BRUNO ZAMBON, Relatore. Ringrazio tutti i colleghi ed il Governo che con il loro lavoro hanno contribuito in modo determinante alla definizione di un testo che porta finalmente ordine in un settore importante della nostra economia. Mi auguro che nel breve tempo restante prima del termine della legislatura la proposta di legge possa essere approvata anche dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare anch'io tutti i colleghi per la collaborazione prestata alla stesura del testo.

La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Righi ed altri: « Norme quadro in materia di raccolta e

commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati » (720):

Presenti	31
Votanti	30
Astenuti	1
Maggioranza	16
Hanno votato sì	30
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Biasci, Binelli, Bruni Francesco, Cafarelli, Campagnoli, Civita, Conti, Cristoni, D'Alia, Diglio, Felissari, Ferrari Marte, Grilli, Lobianco, Martino, Montecchi, Nardone, Orciari, Pellizzari, Poli, Rabino, Ricci, Rosini, Schettini, Stefanini, Toma, Torchio, Urso, Zambon e Zuech.

Si è astenuto:

Tamino.

Discussione del disegno di legge: Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unità poderali per la ricostruzione delle unità produttive (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (6298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unità poderali per la ricostruzione delle unità produttive », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 gennaio 1992.

L'onorevole Zambon ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO ZAMBON, Relatore. Il disegno di legge concernente la limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unità poderali per la ricostruzione delle unità produttive di fatto modifica la previsione dell'articolo 1 della legge 3

giugno 1940, n. 1078. Tale modifica si è resa necessaria per rispondere a reali esigenze che a distanza di cinquant'anni dall'approvazione della legge sono venute a determinarsi, tenuto conto anche delle sollecitazioni provenienti da diverse associazioni.

In sostanza, si tratta di applicare un unico trattamento alla piccola proprietà contadina. Mi rendo conto che il provvedimento in esame può presentare il pericolo di un ulteriore frazionamento delle unità produttive dal punto di vista agricolo, ma nel corso degli ultimi cinquant'anni, sono sorti problemi a cui occorre trovare soluzione.

Mi auguro che anche la nostra Commissione approvi quanto prima tale disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIANNI TAMINO. Il gruppo verde non condivide l'opportunità di approvare il disegno di legge n. 6298 poiché al momento non possiamo prevederne le conseguenze. Riteniamo che il frazionamento del territorio agricolo, anche se limitato alle aree dei terreni sottoposti alla riforma agraria del 1940, rappresenti un pericolo perché oggi in Italia di tutto si ha bisogno meno che di un ulteriore frazionamento.

Anche in questo caso, inoltre, ci troviamo di fronte ad una sanatoria, ma dobbiamo tenere presente che i frazionamenti derivanti da questo provvedimento inevitabilmente non sarebbero finalizzati all'agricoltura, con conseguenti possibilità di speculazioni sia dal punto di vista strettamente agricolo, sia dal punto di vista dell'ambiente. Un territorio frazionato, dal punto di vista ambientale va incontro, come abbiamo già avuto modo di osservare, a rischi molto gravi. Sulla base dell'ultimo censimento la superficie agricola risulta in costante diminuzione; il frazionamento va nella direzione di un aumento di tale tendenza e lo riteniamo, quindi, pericoloso.

Preannunciamo, pertanto, la presentazione di una serie di emendamenti; pur

trattandosi, infatti, di un articolo unico, riteniamo che la questione necessiti di ulteriori approfondimenti e che, nell'ambito di una logica di difesa dell'agricoltura e dell'ambiente, non sia opportuno procedere all'approvazione del provvedimento in questo scorcio di legislatura.

CARMINE NARDONE. Signor presidente, condivido le ragioni evidenziate dall'onorevole Tamino in merito ai rischi del frazionamento. Tuttavia, conoscendo dettagliatamente tutta la zona interessata dalla riforma agraria, posso dire che il frazionamento dei fondi agricoli si è già realizzato. All'epoca della riforma agraria gli assegnatari dei fondi avevano più di quarant'anni; da allora si sono succedute due generazioni che hanno di fatto operato, per motivi ereditari, un frazionamento. Si tratta pertanto di sanare una situazione che ha prodotto un contenzioso enorme con la pubblica amministrazione. Vi sono aziende condotte dal figlio dell'assegnatario che si trova in una sorta di clandestinità nei confronti della pubblica amministrazione pur essendo, di fatto, un coltivatore. La riforma agraria interessava zone a coltivazione estensiva che appaiono oggi utilizzate in modo intensivo. Ciò ha comportato una riduzione delle aziende agricole. Oltre tutto, la riforma agraria riguardava una superficie ristretta rispetto al totale. Si potrebbe intervenire ponendo un vincolo di destinazione d'uso dei fondi agrari, che costituiscono un punto d'arrivo della legislazione agraria. Poiché il suolo non rappresenta una risorsa da sprecare, come invece avviene per quello agrario in generale, siamo nella necessità di intervenire per sanare una situazione che interessa migliaia di famiglie.

FRANCESCO BRUNI. Intervenendo a titolo personale, non sono molto convinto, signor presidente, dell'opportunità di questo provvedimento poiché, al di là delle intenzioni dei proponenti che, in base alla relazione di accompagnamento del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento, mirano a « favorire l'accesso

alla proprietà diretto-coltivatrice e la ricostituzione delle unità produttive in coerenza con le esigenze del progetto di industrializzazione agricola in atto, assicurando alle imprese dimensioni tali da permettere la ottimizzazione dei fattori produttivi », ritengo che possa provocare un risultato totalmente opposto, vale a dire la frammentazione di aziende costituite all'epoca della riforma come unità produttive. Consentendo la frantumazione di tali aziende, rischieremmo di distruggere gli esiti della riforma agraria.

Inoltre dobbiamo considerare che i coltivatori diretti non hanno nulla da temere in quanto la legge prevedeva per essi la possibilità di gestire tali terreni. Tuttavia, molti figli di *ex* assegnatari non sono più coltivatori diretti e la frantumazione dei fondi rischia di divenire un mezzo per aumentare il numero non dei coltivatori diretti, ma dei lavoratori *part time* o, addirittura, al di fuori del mondo agricolo. Si creerebbe in tal modo, a mio avviso, una sorta di libertà di frantumazione dei terreni contraria agli interessi del mondo agricolo, soprattutto di quello professionale. Esprimo — lo ribadisco — un'opinione personale.

Il mondo agricolo ha interesse a rafforzare le unità agricole gestite da professionali in agricoltura ed a non incrementare il numero dei lavoratori *part time* su terreni più frazionati. La mia posizione può anche apparire estremista, ma sono dell'opinione che si dovrebbe cercare di mantenere l'unità di imprese ed aziende. Certo, onorevole Nardone, farlo solo per questo può sembrare limitativo, ma rappresenta almeno un segnale. Vorrei ricordare che quando abbiamo approvato la legge n. 230, non potendo operare sul sistema della proprietà, trattandosi di un tabù legato al diritto romano, dicemmo che la morte del *de cuius* poteva non provocare la rottura dell'azienda in quanto il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo a titolo principale avrebbe potuto continuare a gestirla pagando l'affitto al coerede non coltivatore diretto. Si decise così per mantenere quanto meno l'unità aziendale.

Questa volta si decide di seguire una strada opposta. Pertanto, se è vero quanto affermato dal Senato (e di ciò non ho motivo di dubitare), è necessario correggere il testo per renderlo coerente con tale impostazione. Se il frazionamento serve solo ad incrementare il numero delle imprese agricole esistenti, sono d'accordo; ma allora emendiamo il testo nel senso di precisare che il frazionamento può avvenire in presenza di un aumento delle proprietà coltivatrici. In questo caso si rientrerebbe nella logica contenuta nella stessa relazione del Senato al disegno di legge; altrimenti sussisterebbe un contrasto tra il testo della relazione e quello dell'articolo unico.

CARMINE NARDONE. Molte aziende sono condotte in affitto ed i contratti sono stipulati con proprietari inesistenti che li passano poi ad un altro.

GIANMARIO PELLIZZARI. Intervengo a titolo personale per dichiarare di non condividere la posizione dell'onorevole Bruni; è sufficiente infatti leggere i dati relativi all'ultimo censimento agricolo per rendersi conto di una costante diminuzione della quantità del terreno agricolo cui fa riscontro un aumento delle aziende. Certo non è un quadro confortante non solo per chi si voglia occupare dell'agricoltura del futuro ma anche per i singoli cittadini. Non a caso, nella città di Milano ai pensionati è stata affidata la cura di orti che potremmo definire di guerra, ma questa è una soluzione che il legislatore non può condividere.

Com'è noto l'articolo 846 del codice civile definisce la minima unità colturale, cioè un'estensione di terreno « necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola ». È di tutta evidenza che tale criterio poteva avere un senso nel 1940, non certo nel 1992, quando l'estensione poderale dovrebbe essere moltiplicata per dieci a causa del processo di meccanizzazione e di altri aspetti correlati.

È altrettanto vero che tutta la legislazione, anche quella favorevole agli interessi dei coltivatori diretti — come la legge n. 590 del 1965 — poneva lo stesso

tipo di vincolo tanto che il legislatore non può fare a meno di rispondere alle esigenze derivanti dal fatto che il valore economico delle terre è nel nostro paese superiore rispetto alle medie europee. Poiché sono convinto che una disposizione come quella sottoposta al nostro esame aprirebbe processi speculativi sottraendo i fondi all'uso agricolo, esprimo il mio voto contrario al provvedimento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIAN CARLO BINELLI

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero ricordare ai colleghi che hanno espresso la loro contrarietà al disegno di legge in esame che i vincoli attualmente esistenti risalgono al 1950, al periodo in cui gli addetti del settore agricolo raggiungevano i 7 milioni di unità, mentre oggi il loro numero è sceso ad 1 milione e mezzo.

Scopo principale del provvedimento è quello di tentare di creare un'unità aziendale più adeguata alle esigenze che nel tempo si sono manifestate. Infatti in zone soggette alla riforma agraria sono state create unità aziendali con un'estensione pari ad un ettaro e mezzo per esempio nel Fucino — che con il passare del tempo, essendo la proprietà indivisibile, sono state frazionate in due o tre parti. Ciò significa che la legislazione attuale non garantisce l'esercizio dell'impresa per l'estensione dell'azienda e il fatto che ci stiamo stracciando le vesti attorno a questo problema mi appare del tutto incomprensibile. Infatti oggi in molte zone del paese si registra la necessità di ricostituire aziende più estese di quelle esistenti e il disegno di legge all'ordine del giorno si muove proprio in questa direzione.

È vero che bisognerebbe fissare alcuni vincoli in base ai quali solo alle aziende vicine è consentito procedere ad un ac-

corpamento con quelle che devono essere frazionate, ma desidero richiamare la responsabilità del Parlamento di fronte alla necessità di approvare il disegno di legge in oggetto senza procedere a modifiche perché il tempo disponibile prima del termine della legislatura sarebbe troppo poco per consentire una nuova approvazione da parte dell'altro ramo del parlamento. Sottolineo ancora una volta l'importanza del provvedimento perché la riforma agraria oggi ormai ha assunto caratteri antistorici dal punto di vista delle unità poderali.

PRESIDENTE. Poiché le competenti Commissioni non hanno ancora espresso i prescritti pareri, il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Nocchi ed altri: Modifiche all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54 (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (6286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Nocchi, Spitella e Casoli: « Modifiche all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54 », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 gennaio 1992.

L'onorevole Rabino ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. La proposta di legge n. 6286, proveniente dal Senato, che l'ha approvata in data 13 gennaio 1992, evidenzia alcuni problemi interpretativi in riferimento all'articolo 1 della legge, molto recente, del 21 febbraio 1991 n. 54, di cui è stato relatore l'onorevole Bruni.

Sono sorte perplessità da parte dell'Ordine nazionale dei periti agrari circa la possibilità di riconoscere titoli di studio acquisiti non specificatamente in un istituto tecnico agrario, ma in un istituto

tecnico sperimentale che preveda, tra gli altri, anche l'indirizzo agrario.

Di qui la necessità di un chiarimento per evitare una disparità di trattamento tra studenti che, pur avendo frequentato istituti con diversa denominazione formativa, hanno operato nello stesso curriculum scolastico con esiti equipollenti.

Devo onestamente dire che l'Ordine nazionale dei periti agrari non condivide il preambolo di presentazione della proposta dei senatori Nocchi ed altri ma il Senato, con la proposta al nostro esame, che consta di un unico articolo, a mio avviso, ha voluto ulteriormente specificare la questione stabilendo che il titolo di perito agrario spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità tecnica agraria in un istituto tecnico agrario statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, o in scuole secondarie superiori nelle quali sia stata autorizzata con decreto del ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419, la sperimentazione di corsi che si concludono con titoli di studio dichiarati corrispondenti al diploma di maturità tecnica agraria, nonché l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti all'albo professionale a norma dell'articolo 4.

Esaminando i documenti del Senato risulta essere avvenuto un incontro informale con i rappresentanti del collegio nazionale della pubblica amministrazione dal quale non sono emersi elementi ostativi ed è uscita confermata l'esigenza di una nuova norma. Risulta inoltre che il Ministero della pubblica istruzione (ringrazio pertanto il sottosegretario Ricciuti, che si è fatto portavoce di questo nuovo elemento presso la Commissione agricoltura del Senato), in merito agli istituti tecnici sperimentali riconosce la corrispondenza alle disposizioni previste dai decreti delegati e quindi all'articolo 4 del richiamato decreto n. 419.

Concludo prospettando ai colleghi la necessità di una celere approvazione del

provvedimento in esame, previa acquisizione dei previsti pareri delle Commissioni competenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO BRUNI. Sono stato relatore della legge che ha istituito la nuova professione di perito agrario ed ho esaminato attentamente la proposta di legge in discussione. Non mi pare opportuno, a meno di un anno dall'approvazione, intervenire con un provvedimento di modifica, anche perché ci troviamo di fronte ad un contrasto interpretativo, non legislativo.

L'ordinamento giuridico italiano prevede mezzi specifici per la risoluzione dei contrasti di natura giuridica ed interpretativa. Fra questi vi è senza dubbio anche l'interpretazione autentica del legislatore, ma secondo me potremo ricorrere ad essa quando la strada prevista dal diritto italiano avesse dimostrato, a fronte di una serie di giudizi difformi, la non univocità del giudizio. In questo caso ci troviamo di fronte ad una serie di giudizi, espressi da alcuni ordini, in merito al fenomeno. Contro questi giudizi è possibile un ricorso di tipo giurisdizionale; se tali ricorsi dovessero dimostrarsi contraddittori tra loro sarebbe giusto perseguire la strada della legislazione, ma fino a quando non sarà concluso l'iter di natura giurisdizionale mi pare inopportuno, anche di fronte all'opinione pubblica, l'intervento del legislatore per ritoccare una legge appena entrata in vigore.

Per tali motivi è auspicabile che i giovani interessati alla soluzione del problema si presentino nelle sedi giurisdizionali appropriate per la soluzione della questione. Contro le decisioni dell'ordine nazionale si può presentare ricorso ed è questa la strada da seguire. Sulla base degli elementi forniti dal Ministero mi sembra di poter affermare che i giovani interessati hanno ragione ed otterranno tale riconoscimento seguendo la strada prevista dall'ordinamento giuridico italiano. Se questo non dovesse avvenire,

allora sarà corretto l'intervento da parte del legislatore, ma fino ad allora ribadisco l'inopportunità di un'azione in tal senso.

CARMINE NARDONE. Non ritengo che l'infallibilità della legge sia un dato certo perché può verificarsi anche il caso di interpretazioni difformi, come nel caso della legge n. 54, che di fatto creano disagio per centinaia di cittadini. È vero che esiste una strada per risolvere il contenzioso, ma i casi di questo tipo vanno ridotti al minimo: infatti ci sarebbero liberi professionisti che dovrebbero attendere anni prima di poter esercitare legittimamente la propria professione, pur possedendo il titolo di studio equivalente a quello previsto dalla legge.

È sbagliato invogliare i giovani a seguire un corso sperimentale per acquisire una formazione tecnica particolare e poi non garantire loro uno sbocco di lavoro. Sono certo che il provvedimento sottoposto al nostro esame risolverebbe da una parte il contenzioso e dall'altra darebbe tranquillità a centinaia di tecnici agrari che meritano di svolgere quest'attività professionale. Desidero infine sottolineare che non si tratta di una forzatura interpretativa ma del riconoscimento di un diritto sostanziale che attualmente non può essere esercitato da parte dei diplomati tecnici agrari.

GUIDO MARTINO. Dinanzi a questa vicenda non si può che ritornare con chiarezza ai termini reali della questione: modifichiamo una legge la cui errata interpretazione vieta l'iscrizione all'albo dei tecnici agrari a giovani diplomati in base alla ragione pretestuosa che sono privi di un curriculum completo. Ciò significa che in periferia la legge non viene applicata ed è ovvio che in termini

giuridici si debba consentire un ricorso dal punto di vista amministrativo.

Rimango perplesso dinanzi alla richiesta di approvare una modifica della legge precedente, ma ritengo che ciò sia possibile solo al momento in cui si sia concluso l'iter amministrativo. La mia opinione è che si possa procedere attraverso un intervento di carattere interpretativo da inserire in un documento di carattere non legislativo da sottoporre al voto della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Pur tenendo nella debita considerazione le tesi esposte dai colleghi Bruni e Martino, il Governo è convinto della necessità di intervenire attraverso un provvedimento di legge per rendere giustizia a centinaia di professionisti. Per questo rinnovo la raccomandazione di una rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché le competenti Commissioni non hanno espresso i prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 25 febbraio 1992.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO